



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48
Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI AGLI AVENTI DIRITTO D'USO CIVICO NEI BOSCHI DEL COMUNE DI TRENTO



Art. 1

Uso civico di legnatico

1. Le richieste di assegnazione di prodotti legnosi possono essere inoltrate esclusivamente dai Censiti aventi diritto di uso civico.
2. L'utilizzo della legna e del legname assegnato è strettamente personale e i prodotti legnosi non sono cedibili a terzi.

Art. 2

Richieste di legname ad uso domestico e rurale

1. Le richieste di legname ad uso domestico e rurale, redatte sul modulo definito nell'allegato A al presente regolamento, vanno inoltrate all'Azienda Forestale Trento-Sopramonte (di seguito indicata con la dizione semplificata di Azienda), tramite le rispettive Circoscrizioni o A.S.U.C., preferibilmente nel mese di gennaio di ogni anno, entro la data stabilita per la sessione forestale, convocata ai sensi dell'art. 30 delle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale.
2. Le richieste di legname ad uso domestico devono essere accompagnate dalla copia della concessione ad edificare, e dalla documentazione comprovante l'attendibilità del quantitativo richiesto, espresso in metri cubi di tronchi misurati senza corteccia.
3. Le richieste di legname ad uso rurale devono essere accompagnate dall'indicazione del tipo di utilizzo e della relativa particella fondiaria nella quale il materiale legnoso verrà messo in opera.

Art. 3

Richieste di legna da ardere e fusti di castagno

1. Le richieste di legna da ardere e fusti di castagno vanno inoltrate all'Azienda tramite le rispettive Circoscrizioni o A.S.U.C. entro la data stabilita per la sessione forestale.
2. La scadenza di cui al precedente comma viene resa pubblica mediante specifico avviso esposto agli Albi comunali presso le sedi circoscrizionali.
3. Le richieste presentate successivamente a tale scadenza non vengono prese in considerazione tranne casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 4

Tempi di assegnazione

1. L'assegnazione dei prodotti legnosi viene di norma effettuata dall'Azienda con le seguenti modalità:
 - a) legname uso domestico e rurale: entro cinque mesi dalla presentazione della richiesta (salvo impedimenti causati da avverse condizioni climatiche);
 - b) legna da ardere e fusti di castagno: entro il quindici settembre dell'anno di riferimento.

Art. 5

Tempi di taglio ed esbosco

1. Il taglio e l'esbosco delle piante dalle quali ricavare legname ad uso domestico o rurale deve essere effettuato entro cinque mesi dall'assegno, salvo impedimenti causati da avverse condizioni climatiche.
2. Il taglio e l'esbosco delle piante assegnate quali legna da ardere e dei fusti di castagno deve essere effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 6 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ovvero:
 - entro il 31 marzo per boschi fino ai 600 m di altitudine,
 - entro il 15 aprile per boschi dai 600 ai 1000 m di altitudine,
 - entro il 1° maggio per boschi oltre i 1000 m di altitudine.

Art. 6

Sanzioni

1. I Censiti che non effettuano il taglio e l'esbosco dei rispettivi prodotti legnosi entro i termini stabiliti nell'art. 5 sono esclusi dall'assegnazione per un periodo di durata fino ad anni cinque, salvo quanto disposto all'art. 7 del presente regolamento.
2. La durata di tale periodo di esclusione è adottata a discrezione della Commissione amministratrice dell'Azienda, valutando ciascun caso di volta in volta.
3. Qualora i censiti non effettuino il taglio e l'esbosco dei rispettivi prodotti legnosi entro i termini stabiliti dal presente regolamento, la Commissione amministratrice dell'Azienda revoca l'assegno, incamera il corrispettivo versato dall'assegnatario, e applica la sanzione prevista al precedente comma 1.
4. Qualora venga accertata la cessione a terzi di prodotti legnosi, la Commissione amministratrice dell'Azienda esclude il responsabile dell'illecito da ogni tipo di assegnazione per un periodo massimo di anni dieci.

Art. 7

Proroghe

1. In caso di sfavorevole andamento climatico, e su conforme parere delle rispettive Circoscrizioni o A.S.U.C., l'Azienda può di volta in volta concedere proroghe sui tempi di taglio e di esbosco definiti all'art. 5.
2. Eventuali proroghe possono inoltre essere concesse dalla Commissione amministratrice dell'Azienda, su richiesta scritta dell'interessato, esclusivamente per casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 8

Persone in disagio sociale

1. Le Circoscrizioni e le A.S.U.C. possono discrezionalmente riservare precedenza ed agevolazioni alle persone che versano in disagio sociale, anche nell'assegnazione di legna da ardere allestita in catasta.

Art. 9

Decesso dell'assegnatario

1. Il decesso dell'assegnatario, qualora antecedente al taglio dei relativi prodotti legnosi, comporta il decadimento del diritto di uso civico.

2. Il trasferimento di tale diritto avviene ad esclusivo vantaggio di censiti conviventi con il titolare al momento del decesso.
3. Su richiesta degli eredi, l'Azienda restituisce il corrispettivo incassato per la cessione di prodotti legnosi non goduti.

Approvato con delibera n. 184 di data 19.12.1991

Modificato con delibera n. 54 di data 25.03.1998

Approvato nuovo testo con delibera n. 37 di data 31.10.2007